

Spedizione .....  
Prot. N. ....  
Data .....

ORIGINALE



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO  
PROVINCIA DI SALERNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 727

OGGETTO

Rateizzazione contributi commisurati al versamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Legge 28/1/1977 n.10 art. 13 e 11 e legge 5/8/1978 n.457 art.47.=

L'anno mille novemcentonovantatre il giorno ventidue del mese di Settembre alle ore 13,30, in Pontecagnano Faiano e nella solita sala delle adunanze del palazzo Municipale.

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

1 -	SICA	Roberto	Sindaco
2 -	SAVILLEO	Giuseppe	
3 -	ALTAMURA	Antonio	Assessori
4 -	D'ASCOLI	Giuseppe	
5 -			
6 -			
7 -			

Assessori assenti:

Malangone - Bottoni - Sica G. -

Presiede l'adunanza il Sig. avv. Roberto Sica - Sindaco, con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, Sig. dott. Antonio Aliberti

Riconosciuta la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Presidente invita a discutere l'argomento suindicato.

In continuazione di seduta

LA GIUNTA

- VISTE le numerose istanze da parte di privati cittadini relative alle richieste di concessioni edilizie per la costruzione di fabbricati residenziali ricadenti in zona "B" Residenziale di completamento, prevista nel vigente P.R.G., approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 18 del 7.1.1988;
- VISTO l'art. 3 della Legge 28.1.1977 n. 10, il quale stabilisce che il rilascio della concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonchè del costo costruzione;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 13.11.1987, perfetta ai sensi dilegge, con la quale venivano approvate le tabelle parametriche relative all'applicazione della quota di contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dovuto per il rilascio della concessione edilizia, di cui agli artt. 5 e 10 della Legge 28.1.1977 n. 10;
- VISTI gli artt. 6 e 11 della Legge 28.1.1977 n. 10;
- VISTA la legge 5.8.1978 art. 47;
- VISTÀ la relazione dell'Ufficio Tecnico in data 20.9.1993;
- VISTO di poter concedere ai richiedenti la concessione edilizia nelle zona "B RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO", la possibilità di versare gli oneri di cui sopra con quattro rate di cui una anticipata e tre con scadenza ogni sei mesi; maggiorate degli interessi dilegge a scalare garantite da polizza fidejussoria;
- VISTO che ai sensi dell'art. 3 sub 2 lett a della Legge 28.2.1985 N. 47 è previsto che:
  - a) l'aumento del contributo in misura pari a 20% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi giorni;
  - b) l'aumento del contributo in misura pari al 50% quando, superato il termine di cui alla lettera a) il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
  - c) l'aumento del contributo in misura pari al 100% quando, superato il termine di cui alla lettera b) il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- CONSIDERATO che pertanto la garanzia da prestarsi per gli importi rateizzati và aumentata in ragione del 20%;

- ATTESO inoltre che nel caso di ritardato pagamento oltre i termini fissati anche di una sola rata fa decadere dal beneficio della rateizzazione;
- VISTO di poter concedere altresì per quanto attiene il costo di contributo di cui all'art. 6 della Legge 10/77, la possibilità di versare gli oneri in corrispondenza del versamento dell'ultima rata degli oneri di urbanizzazione;
- VISTO di poter consentire ai concessionari la possibilità di far realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria, di uso pubblico, a scompto totale o parziale della quota dovuta quali oneri di urbanizzazione primaria, sottoscrivendo un atto di impegno che garantisca il Comune circa la realizzazione delle infrastrutture suddette, concordando con gli Uffici competenti i tempi e le modalità degli interventi, il tutto garantito da una polizza fidejussoria;
- RITENUTO poter deliberare in maniera conseguenziale gli atti amministrativi sopra menzionati;
- RAVVISATA la necessità e l'urgenza di dare delle indicazioni esecutive relative a tale argomento all'utenza;
- VISTO il parere favorevole dell'Ing. Capo dell'U.T.C. sulla regolarità tecnica della proposta, che si allega alla presente deliberazione;
- UDITO il Segretario Generale che assiste alla seduta; il quale esprime parere favorevole sulla base del dinanzi riportato parere dell'Ufficio competente;
- VISTA la Legge 8.6.1990, n. 142;
- AD UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di legge;

#### D E L I B E R A

- 1 - Di concedere ai richiedenti le concessioni edilizie nella zona "B RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO", la possibilità di versare gli oneri di cui sopra con quattro rate, di cui una anticipata e tre con scadenza ogni sei mesi, maggiorate degli interessi dilegge a scalare, garantite da polizza fidejussoria aumentata in ragione del 20%, relativamente alla prima rata;
- 2 - di far decadere i richiedenti dal beneficio della rateizzazione nel caso di ritardato pagamento oltre i

- termini fissati, anche di una sola rata; 023.14
- 3 - Per quanto attiene il costo di contributo di cui all'art. 6 della Legge 10/77, concedere ai richiedenti la concessione edilizia nelle zone "B RESIDENZIALI DICIV. COMPLETAMENTO", la possibilità di versare gli oneri in corrispondenza al versamento dell'ultima rata degli oneri di urbanizzazione;
- 4 - consentire ai concessionari di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria, di uso pubblico, a scomputo totale o parziale della quota dovuta quali oneri di urbanizzazione primaria, sottoscrivendo un atto di impegno che garantisca il Comune circa la realizzazione delle infrastrutture suddette, concordando con gli uffici competenti i tempi e le modalità degli interventi, il tutto garantito da una polizza fidejussoria;
- 5 - di dare mandato all'Ufficio Tecnico Comunale ed all'Ufficio Ragioneria per l'applicazione di quanto sopra;
- 6 - Comunicare la presente ai capigruppi consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio;
- 7 - Ai fini dell'attuazione delle procedure di cui al punto 4 che precede, dare atto che con separato provvedimento si procederà all'approvazione delle procedure da definirsi e dello schema di convenzione in cui le stesse saranno precise e definite;

file/Del/rateiz.b

ATAZI

A R E A I S C O